

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

(Provincia di LUCCA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO SALE E IMMOBILI COMUNALI

*****_*****

CAPO I

UTILIZZO SALE COMUNALI

Art. 1

Per l'uso di sale ed immobili di proprietà comunale dovrà essere presentata apposita domanda acquisita al protocollo dell'Ente da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, Associazione, Partito ecc. con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data per cui si richiede l'uso.

Art. 2

L'utilizzo dei locali è concesso dal Responsabile dell'AREA TECNICA, previa verifica che non siano già stati impegnati per necessità dell'Ente.

Art. 3

Nel caso di richiesta di utilizzo in date concomitanti sarà accolta la richiesta pervenuta per prima al protocollo del Comune.

Art. 4

L'utilizzo delle sale, è subordinato al versamento preventivo presso la Tesoreria comunale della somma giornaliera di L. 100.000, oltre I.V.A.

Art. 5

Il corrispettivo di cui all'art. 4 è comprensivo delle spese forfetarie per energia elettrica, riscaldamento, attrezzatura disponibile, pulizia iniziale e finale locali ecc.

Art. 6

L'ammontare della somma giornaliera dovuta sarà periodicamente aggiornato in base ai costi reali verificatesi nel tempo con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 7

Il versamento delle somme dovute dovrà avvenire per totale prima dell'inizio utilizzo locali, presso la Tesoreria Comunale.

Art. 8

Oltre al corrispettivo di cui all'art. 4, sarà calcolata la somma per il rimborso del costo del personale impiegato per sorveglianza ed allestimenti se richiesto.
Qualora l'uso dei locali si verifichi in orari di chiusura uffici, sarà calcolato il costo orario straordinario, per le ore effettivamente prestate dal personale addetto alla sorveglianza, apertura e chiusura locali.
L'importo dovuto sarà preventivamente calcolato e versato unitamente alla somma di cui all'art. 4 presso la Tesoreria Comunale che rilascerà regolare quietanza.

Art. 9

Prima dell'utilizzo locali il richiedente rilascerà all'Amministrazione Comunale dichiarazione liberatoria con cui assume in proprio ogni responsabilità morale, civile e penale sia per l'uso dei locali che per eventuali danni che potessero derivare a persone o cose.
E' ad esclusivo carico del richiedente l'onere di richiedere ed ottenere ogni e qualsiasi autorizzazione o permesso presso le autorità competenti necessario per lo svolgimento della manifestazione per cui il locale è richiesto, sollevando il Comune da ogni conseguente responsabilità.
Il richiedente prenderà consegna delle chiavi entro dell'immobile entro le ore 14.00 del giorno di concessione in uso e le restituirà all'Ufficio Tecnico U.O. patrimonio entro le ore 10.00 del giorno

successivo al termine di utilizzo. Per le operazioni di consegna e restituzione chiavi sarà redatto apposito verbale.

Art. 10

Concessioni gratuite dei locali o con riduzione del corrispettivo dovuto, potranno essere di volta in volta decisi dalla Giunta Municipale qualora la concessione riguardi informazioni di pubblica sicurezza, sanitarie, protezione civile ecc. rivolte alla generalità dei cittadini.

Art. 11

I corrispettivi stabiliti dall'art. 4 saranno ridotti del 50% qualora l'iniziativa per cui i locali sono richiesti si svolga con il patrocinio dell'Ente concedente.

Art. 12

I corrispettivi stabiliti all'art. 4 qualora l'uso delle sale sia richiesto per attività promozionali, commerciali e mostre mercato, sono aumentati del canone di locazione giornaliero dei locali richiesti. Per l'anno 1998 il canone giornaliero per la sala Circolo dei Forestieri è stabilito in L. 110.000 oltre I.V.A.

CAPO II
UTILIZZO PALESTRE

Art. 13

L'attività svolta all'interno delle palestre dovrà rispondere ai canoni di etica sportiva e comunque essere compresa nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

Art. 14

La richiesta per la concessione in uso dovrà essere presentata sia all'Amministrazione comunale che alla Presidenza o alla Direzione Didattica a seconda che si tratti di Scuola Elementare o Media. La concessione è subordinata al parere favorevole espresso dal Consiglio Scolastico ed acquisito agli atti del Comune.

Art. 15

All'atto a concessione il Gruppo provvederà al versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale, stabilita in L. 150.000, che sarà restituita alla cessazione della concessione, previa verifica dello stato dei locali restituiti.

Art. 16

La pulizia dei locali dovrà essere eseguita a cura del Gruppo Sportivo o Associazione stessa che è responsabile dell'Igiene dei locali nei confronti della Amministrazione Comunale e della Scuola. Il Gruppo Sportivo o Associazione è anche responsabile dei danni causati e deve provvedere a segnalare immediatamente gli stessi all'Amministrazione Comunale.

Il Gruppo Sportivo o Associazione dovrà eseguire inderogabilmente le pulizie al termine di ogni orario di utilizzo della palestra.

Art. 17

Deve essere garantita la massima igiene, le pulizie devono essere eseguite con detersivi adeguati conformi alle norme igieniche, con materiale a carico del gruppo Sportivo o Associazione.

Art. 18

L'uso dei bagni e degli spogliatoi dovrà avvenire in maniera corretta, ed al termine di ogni orario di utilizzo concesso anche gli stessi dovranno essere puliti, con le stesse precedentemente indicate.

Art. 19

Qualora il personale di custodia rilevi la mancata pulizia dei locali, si procederà in proprio con rivalsa presso il Gruppo Sportivo inadempiente, addebitando la spesa effettiva relativa al personale impiegato.

Art. 20

E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE NEI LOCALI CONCESSI IN USO ed il G .S. è responsabile dell'inosservanza del divieto.

Art. 21

Il Gruppo Sportivo verserà al Comune la somma di L. 10.000 orarie per l'utilizzo della palestra a titolo di rimborso spese per riscaldamento, illuminazione, custodia locali ecc. salvo eventuali esenzioni o riduzioni che potranno essere concesse dalla Giunta Municipale su richiesta motivata, per lo svolgimento di attività di rilevante interesse sociale o sanitario (es. attività rivolte ad. anziani e portatori di handicap ecc.). Nel caso in cui il G.S. o Associazione rinunci all'utilizzo del riscaldamento, la somma oraria è stabilita in L. 7 .000.

Art. 22

La somma di cui all'art. 21 dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 del mese di riferimento, anche in caso di mancato utilizzo dovuto ad assenza ingiustificata del Gruppo Sportivo. Qualora il Gruppo Sportivo comunichi la sospensione dell'utilizzo, con nota scritta con anticipo di almeno una settimana non si farà luogo all'esazione delle somme dovute relative al periodo di sospensione.

Art. 23

Quando si verificano guasti o per mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, si procederà allo sgravio della somma di L. 3.000 per ogni ora di utilizzo.

Art. 24

Le convenzioni per la concessione in uso delle palestre potranno essere in qualsiasi momento annullate da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di mancato rispetto di quanto in esse stabilito o per inderogabili necessità dell'Ente.